

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



IPÓS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
IRÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 19/06

23 febbraio 2006

Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-432/04

Commissione delle Comunità europee/Edith Cresson

SECONDO L'AVVOCATO GENERALE GEELHOED, LA COMMISSIONE ACCUSA GIUSTAMENTE LA SIG.RA CRESSON DI FAVORITISMO PER AVERE VIOLATO I SUOI OBBLIGHI DI COMMISSARIO

Egli ritiene che i suoi comportamenti meritino una sanzione pecuniaria e propone quindi alla Corte di privare la sig.ra Cresson del 50% dei suoi diritti a pensione.

La sig.ra Cresson è stata membro della Commissione europea dal 24 gennaio 1995 all'8 settembre 1999, data in cui la Commissione ha cessato le sue funzioni in seguito alle dimissioni collettive del 16 marzo 1999. Durante il mandato alla Commissione, il suo portafoglio comprendeva i settori della scienza, della ricerca e sviluppo, il Centro comune di ricerca e le risorse umane, l'educazione, la formazione e la gioventù.

Secondo la Commissione la sig.ra Cresson, nel periodo in cui era in carica, si è resa colpevole di favoritismo nei confronti di due suoi conoscenti: il sig. René Berthelot ed il sig. Timm Riedinger. Il sig. Berthelot, un dentista di 66 anni proveniente dalla stessa città della sig.ra Cresson, è stato assunto su sua richiesta per assisterla in qualità di consulente personale, nonostante gli avvertimenti che ciò non era praticabile. Formalmente gli è stato assegnato un posto di consulente scientifico dal settembre 1995 fino alla fine del 1997. Tale permanenza di 28 mesi ha ecceduto il limite di 24 mesi imposto dalla Commissione per quanto riguarda l'impiego di consulenti scientifici. Nel 1995 i servizi della Commissione dipendenti dalla sig.ra Cresson hanno offerto al sig. Riedinger, avvocato specializzato nel settore del commercio, tre contratti. Almeno due di essi sono stati proposti su esplicita richiesta di quest'ultima. Il sig. Riedinger non ha ricevuto alcuna retribuzione per tali contratti, che non sono mai stati eseguiti.

Nel gennaio 2003 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento a carico della sig.ra Cresson e le ha inviato una lettera di comunicazione degli addebiti accusandola di violazione degli obblighi derivanti dalla sua carica, commessa intenzionalmente o, per lo

meno, per grave negligenza. Dopo avere sentito la risposta della sig.ra Cresson, il 19 luglio 2004 la Commissione ha deciso di adire la Corte ai sensi dell'art. 213 CE ¹.

Parallelamente a questo procedimento, ne è stato avviato un altro dinanzi alle autorità belghe, che però è stato infine archiviato nel giugno 2004 dalla Chambre du conseil del Tribunal de première instance di Bruxelles, che ha deciso che non vi erano motivi per continuare il procedimento penale.

Nelle conclusioni presentate oggi, l'Avvocato generale Leendert Adrie Geelhoed rileva innanzi tutto che l'art. 213, n. 2, CE è fondamentale ai fini del buon funzionamento delle istituzioni comunitarie. Le persone che ricoprono alte cariche non solo devono essere considerate competenti sotto il profilo professionale, ma anche irreprensibili dal punto di vista della loro condotta. Le qualità personali dei commissari e la percezione della loro indipendenza, imparzialità ed onestà si ripercuotono direttamente sulla fiducia che la collettività nutre nelle istituzioni comunitarie e quindi sull'efficacia della loro azione.

Per quanto riguarda la ricevibilità dell'azione, l'Avvocato generale Geelhoed conclude che quest'ultima è ricevibile. A suo parere, la Commissione può richiedere alla Corte di pronunciare la decadenza di un ex membro della Commissione dai suoi diritti a pensione come conseguenza di atti commessi quando era in carica. Inoltre, la decisione del Tribunale belga di non proseguire il procedimento penale non produce alcun effetto sul procedimento ex art. 213 CE avviato dalla Commissione e portato dinanzi alla Corte di giustizia, in quanto si tratta di due procedimenti completamente distinti. Infine, il fatto che gli importi pagati al sig. Berthelot fossero modesti non si ripercuote sulla questione della ricevibilità. L'art. 213, n. 2, CE non pone requisiti relativi alla gravità della presunta violazione dei suoi obblighi da parte di un commissario. Ciò che importa è l'attitudine del comportamento in questione a danneggiare l'autorità e la credibilità della Commissione.

L'Avvocato generale propone poi di respingere, in quanto infondate, le obiezioni sollevate dalla sig.ra Cresson e relative alla violazione di diversi diritti fondamentali nel corso del procedimento condotto dalla Commissione, nonché al procedimento previsto all'art. 213, n. 2, CE in quanto tale. Egli afferma, in particolare, che la Commissione, in mancanza di un chiaro quadro procedimentale ai sensi dell'art. 213, n. 2, ha proceduto con cautela, preparando una comunicazione degli addebiti e offrendo alla sig.ra Cresson l'opportunità di rispondere sia per iscritto, sia oralmente.

Quanto al merito delle accuse, l'Avvocato generale Geelhoed osserva che i fatti non sono stati seriamente smentiti dalla sig.ra Cresson e che le decisioni in questione erano insolite. La sig.ra Cresson afferma che le norme comunitarie sono state rispettate, mentre l'Avvocato generale sottolinea che le varie circostanze del caso sono sintomatiche di un comportamento di base da cui emerge che essa era disposta, mentre ricopriva la carica di membro della Commissione, ad usare tale carica per conferire vantaggi ad amici personali a spese del bilancio comunitario. Egli conclude pertanto che **la Commissione ha giustamente accusato la sig.ra Cresson di favoritismo per avere violato i suoi obblighi di Commissario.**

¹ L'art. 213, n. 2, CE, stabilisce gli obblighi ed i doveri dei membri della Commissione. Il terzo comma di tale numero 2, in combinato disposto con l'art. 216 CE, stabilisce che il Consiglio o la Commissione possono adire la Corte di giustizia affinché essa, a seconda dei casi, pronunci le dimissioni d'ufficio o la decadenza dai diritti a pensione o da altri vantaggi. Tale procedimento è stato avviato solo nei confronti di un altro membro della Commissione, il sig. Bangemann (Causa C-290/99, Consiglio/Bangemann) ma il ricorso è stato ritirato dal Consiglio prima della pronuncia della Corte.

Come conseguenza di tale violazione, l'Avvocato generale **considera adeguata una sanzione pecuniaria**. A suo avviso, la gravità delle imputazioni a carico della sig.ra Cresson giustifica la totale decadenza dai diritti a pensione, tuttavia una serie di elementi, quali il tempo trascorso tra l'abbandono della sua carica e l'avvio del procedimento, il danno già subito alla sua reputazione e la generale cultura amministrativa regnante all'epoca in seno alla Commissione, inducono a ridurre tale pesante sanzione. **Egli propone quindi alla Corte di pronunciare la decadenza del 50% dai diritti a pensione della sig.ra Cresson a far data dalla sentenza della Corte.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'Avvocato generale non vincolano la Corte. Il compito dell'Avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Lingue disponibili: CS, DE, EN, ES, EL, FR, HU, IT, NL, PL, SK

Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte

[http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C - 432/04](http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-432/04)

Di regola, tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*

Talune immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su EbS «Europe by Satellite», servizio reso dalla Commissione europea, Direzione generale Stampa e Comunicazione.

*L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*